

Newsletter

*A cura di Prof. Avv. Andrea Giovanardi e Avv. Diego Zucal
(Studio legale Tosi, sede Vicenza)*

Tassazione dei prodotti alcolici

[Export di alcolici: la <<notifica di esportazione>> libera da responsabilità il depositario.](#)

La <<notifica di esportazione>> con esito <<uscita conclusa>> libera il depositario dall'obbligo di corrispondere l'accisa sui prodotti alcolici circolanti in sospensione di imposta.

La ricezione di tale documento, infatti, ingenera nel contribuente il legittimo affidamento in ordine alla regolare conclusione dell'operazione di esportazione.

Questo è l'importate principio fissato dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto nella sentenza 10 giugno 2019, n. 562.

La sentenza, a quanto ci risulta la prima in Italia favorevole al contribuente da quando le esportazioni sono tracciate telematicamente, stabilisce che il regime di circolazione in sospensione di imposta è appurato con il recepimento della <<notifica di esportazione>>.

Il caso deciso è il seguente.

Un depositario di prodotti alcolici in sospensione di imposta effettuava, nel 2012, diverse operazioni di esportazioni di merce in paesi extra-UE.

A causa di una presunta frode fiscale poste in essere da terzi, l'Amministrazione fiscale richiedeva al depositario il versamento delle accise, irrogando altresì una sanzione pecuniaria.

L'operatore economico, totalmente estraneo alla truffa, esibiva la <<notifica di esportazione>> e il <<dettaglio rapporto di ricezione Arc>>, entrambe rilasciate dal sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane, denominato AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), attestanti il completamento dell'operazione.

L'Amministrazione doganale, tuttavia, affermava che tali documenti erano stati falsificati da un funzionario doganale coinvolto nella frode.

Secondo la Dogana, quindi, la merce era stata immessa in consumo Italia, con la conseguenza che il depositario doveva, a prescindere dalla sua colpevolezza, versare le accise.

I Giudici veneziani hanno respinto siffatta conclusione.

Sarebbe infatti impensabile, afferma il Collegio, che il depositario, ai fini dell'appuramento dell'operazione, fosse obbligato a "scortare" i beni in esportazione sino al territorio dello Stato estero.

Una simile prospettazione scardinerebbe l'intero sistema della circolazione in regime sospensivo, fondato sulla "fiducia" che il depositario deve potere riporre sulle comunicazioni ufficiali provenienti dalla Dogana.

Nella sentenza in commento si afferma, altresì, un ulteriore importante principio: è la Dogana che deve provare l'irregolare immissione in consumo in Italia, non essendovi, in materia di circolazione in regime sospensivo, alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Nella fattispecie il depositario ha, dunque, visto annullate tutte le pretese ad esso rivolte dall'Amministrazione doganale.

*

[Sanzioni per omesso versamento delle accise - Mancanza di liquidità.](#)

L'imprenditore che non versa le accise a causa di una temporanea assenza di liquidità, dovuta al mancato incasso di crediti commerciali, è soggetto all'irrogazione della sanzione per omesso versamento dell'imposta.

In tali situazioni (carenza di liquidità) non è, dunque, possibile fare leva sul principio secondo il quale <<non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore>> (art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997).

La Corte di Cassazione, in continuità rispetto al proprio precedente orientamento, ha infatti affermato che: <<in tema di accise, la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità ..., essendo invece necessaria la sussistenza dell'elemento oggettivo, costituito da **circostanze anormali ed estranee all'operatore**, e di un elemento soggettivo, correlato al **dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale**, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi>> (Cass., 22 marzo 2019, n. 8177).

Nella sentenza i Giudici affermano che la situazione di **crisi aziendale non costituisce un'ipotesi di forza maggiore** che legittima la non irrogazione della sanzione. Il tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dei debitori, anche se comporta l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni relative alle accise, non esime il contribuente dal pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle imposte.

Accise - Microbirrifici - Riduzione dell'aliquota di accise del 40%

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MEF 4 giugno 2019, che prevede la **riduzione dell'aliquota delle accise del 40%** in favore dei microbirrifici.

Ai sensi del decreto per microbirrifici si intendono i birrifici indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri.

Il decreto definisce gli adempimenti preventivi per accedere all'agevolazione delle piccole birrerie nazionali. Dovrà essere presentata un'istanza contenente una serie di informazioni fiscalmente rilevanti (descrizione dei processi di lavorazione, descrizione degli impianti, *etc.*), alla quale allegare ulteriori documenti come le tabelle di taratura dei serbatoi ed altra documentazione tecnica.

Al fine del rilascio della licenza fiscale di microbirrificio dovrà, altresì, essere eseguita una verifica degli impianti da parte degli Uffici competenti, nonché prestata una cauzione in via preventiva.

Le modalità di accertamento dei quantitativi prodotti all'interno del deposito avverrà mediante l'utilizzo di appositi registri: il registro di carico e scarico delle materie prime, il registro del mosto per ciascuna cotta e il registro della birra condizionato.

Vicenza, luglio 2019

Prof. Avv. Andrea Giovanardi¹

Avv. Diego Zucal²

¹ Professore associato di diritto tributario presso l'Università di Trento. Avvocato e dottore commercialista in Vicenza. Studio Tosi, sede di Vicenza.

² Avvocato esperto di diritto doganale e delle accise. Studio Tosi, sede di Vicenza.